

MISSIONI DI PACE – 3 CPMP, CPMG o altro?

Della “missione militare di pace” in Libano – dell’attività diplomatica che l’ha preparata e definita, dell’attività propriamente operativa per il suo approntamento e dell’aura sociale che l’ha accompagnata ed accompagna - sono particolarmente notevoli:

- il protagonismo e l’attivismo del Ministro degli Esteri nel richiederla, nel volerla, nell’invito pressante a sostenerla rivolto specialmente ai Governi europei. Un protagonismo ed un attivismo che sarebbero stani ben più degni di plauso se non eccezionali, in qualche modo, per certa propensione verso le posizioni libanesi – leggi: **di Hezbollah** – contrapposta a neppure troppo velati rimproveri all’indirizzo di Israele:(Rilievo, questo, non frutto di illazioni soggettive, ma dedotto da dichiarazioni diplomatiche rese alla stampa e, anche, dalla scelta di campo per l’offerta di aiuti umanitari, esclusi per l’agredito Israele);
- la rapidità dell’approntamento, dell’invio e dell’operatività di una buona parte del contingente previsto
- le dichiarazioni, aperte e responsabili, del Ministro della Difesa circa le condizioni di alto e concreto rischio, il costo elevato della missione e la sua presumibile (lunga) durata;
- . il clamoroso silenzio dei pacifisti “ *senza se e senza ma*”, che, per anni, avevano urlato e bestemmiato sulle piazze d’Italia “ *carabinieri e polizia/ dieci, cento, mille Nassiryia*”;
- da ultimo la dichiarazione del già citato Ministro della Difesa circa l’applicazione, al personale militare impegnato nella missione, del CPMP

Senza entrare nel merito delle motivazioni di fondo, certo anche politiche, di quel protagonismo e di quel clamoroso silenzio dei nostrani paladini della pace, riconosciuto al Ministro della difesa il merito per i suoi chiari interventi e sottolineato con compiacimento il rapido ed ordinato invio dei reparti, vorrei spendere qualche considerazione sull’ultima dichiarazione relativa all’applicazione del CPMP.

Il ministro, dunque, dopo aver detto chiaro e tondo che la durata della missione sarà, molto presumibilmente, lunga; che esiste elevato rischio di uso delle armi (cioè, **di combattere**), ha annunciato, quasi in intenzionale contrasto, l’applicazione del CPMP, anziché del CPMG, al personale impegnato nella missione.

La dichiarazione del Ministro è credibilmente diretta non tanto a rassicurare l’opinione pubblica sulla natura della missione che tutti già conoscevano come “ *di pace*”, quanto a sconfessare, come contrario al dettato costituzionale, l’operato del precedente Governo che, con le Leggi n. 6/02 e 15/02, aveva disposto l’applicazione del CPMG a tutte le missioni militari di pace.

Ecco. Il Problema sta proprio qui: in questa radicale diversità di valutazione del contesto nel quale operano le forze militari delle “missioni di pace”.

In Afghanistan ed in Irak i nostri militari sono andati, su richiesta U.N., inizialmente bene accolti dalla popolazione, a nemico vinto – i Talebani in Afghanistan ed il Regime di Saddam in Irak – e senza essere stati oggetto di preve minacce da parte di chicchessia, *per consolidare lo stato di pace conquistato precedentemente con la guerra. Vi è stato applicato, nondimeno, il CPMG e le relative Leggi non sono state ritenute incostituzionali.*

In Libano i nostri militari sono egualmente andati su mandato U.N., per interpersi fra parti tuttora in contrasto, pesantemente armate e, finora, irriducibili nella contrapposizione ideologica. Contro questa missione sono state, inoltre, lanciate truculente minacce da una delle due parti ed ultimamente anche dal numero 2 di Al Qaeda..

Ai rischi connaturati e comuni a tutte le missioni militari di pace, occorre, quindi, aggiungere, per la missione in Libano, la certezza di dover anche difendersi da nemici che hanno sempre offerto tragiche prove di saper mantenere le minacce. *Vi è stato nondimeno applicato il CPMP.*

Bene. Coloro che, contro l’evidenza, pur parlando apertamente di gravi rischi ed ammettendo come necessario l’uso delle armi, negano tuttavia a questa missione ogni carattere **bellico**, forti del disposto dell’art.78 della Costituzione – “ **Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari**” - applicano, sicuri, il CPMP. Nessun dubbio che il loro ragionamento è doppiamente coerente sulla linea giuridica vigente e sulla riconosciuta natura della missione: **missioni di pace, no stato di guerra, ergo CPMP.**

Gli altri che, al contrario, considerano preminentemente la situazione concreta - il pericolo sempre imminente di nemici dichiarati, invisibili, ma reali e che possono colpire ovunque con azioni devastanti – forse interpretando troppo estensivamente la vigente articolato costituzionale, hanno applicato il CPMG.

Chi ha ragione? Probabilmente nessuno dei due. Inoltre essi legiferano valutando le situazioni su piani diversi che, in fondo, dovrebbero [e dovranno, pure] risultare complementari, ma che, attualmente non lo sono..

Gli uni – ripeto - enfatizzano la finalità della missione e, forti dell’unico riferimento al dettato costituzionale dell’art.78. le negano ogni carattere bellico

Gli altri – anche qui ripeto l’osservazione - enfatizzano la concreta possibilità di uso delle armi pur sottolineando e perseguendo la finalità pacifica della missione e senza minimamente voler contraddire il dettato costituzionale,

Ritengo, ora, di dover premettere:è’ pur vero che l’applicazione del CPMG comporta notevole inasprimento di doveri e di pene in tutti i casi di infrazioni disciplinari e di violata consegna, ma è anche vero che la permanenza in teatri operativi assicura vantaggi di carriera, retributivi e di pensionistici non trascurabili..

Ritengo allora - e di nuovo - che il punto focale della questione sia il dettato costituzionale formalmente osservato dagli uni e - a mio giudizio - solo apparentemente disatteso dagli altri.

La Costituzione - 1948 - disciplina una situazione diplomatica consolidata e rispettata, nella quale la "guerra" segue sempre ad una formale "dichiarazione di guerra": una situazione limpida, se così posso esprimermi, nella quale il nemico è conosciuto ed individuabile anche attraverso una divisa. Una situazione di chiarezza, in certo modo rassicurante, se non proprio etica: militarmente etica.

La Costituzione, peraltro, non contempla [né poteva contemplare nel 1948, quando la società umana non era ancora discesa nelle attuali bolge dell'orrore terroristico di massa] il caso - ormai consueto - della guerra "non dichiarata", ma

selvaggiamente inflitta a popoli pacifici o - nel nostro caso - a missioni militari di pace: o il caso della guerra dichiarata irruotabilmente da formidabili organizzazioni terroristiche, e delle quali tutto è ignoto tranne l'inconfondibile paternità degli esecrandi attentati.

Parliamo pure e scriviamo di conflitti fortemente asimmetrici: di realtà socio-politiche enormemente complesse rispetto ad un passato anche recente: di una situazione globale caotica e, in ciò, confessiamo - senza quasi rendercene conto - che la legislazione vigente è del tutto inadeguata a governare tale asimmetria, complessità e caos. Le leggi, infatti, tentano di disciplinare il nostro comportamento futuro sulla base di deduzioni tratte dalle esperienze acquisite ed indagate. Le leggi seguono e **non** accompagnano il presente e, molto meno, anticipano il futuro. Ed è forte, in tutte le Nazioni civili, il contrasto fra i fautori di drastici adeguamenti degli strumenti giuridici alle inimmaginabili situazioni odierne di pericolo, allo scopo di conseguire sicurezza collettiva, e coloro che vi si oppongono in nome ed in difesa di diritti soggettivi acquisiti.

Questa inadeguatezza è propria anche di Leggi di principi. Della Legge costituzionale, voglio dire.

Se le precedenti considerazioni possiedono un qualche valore di coerenza e di logica, sembra di poter concludere:

- il dettato costituzionale dovrebbe già tenere conto della complessità sociale e della marcata asimmetria dei conflitti. E questo adeguamento, in un'epoca, ormai, di avanzata globalizzazione, dovrebbe anche tenere conto degli indirizzi politici prevalenti in campo internazionale;

- quanto all'operato dell'attuale e del precedente Governo propendo a ritenere entrambi rispettosi, anche se su piani distinti, del dettato costituzionale:

. il Governo attuale ha legiferato sulla sola base del dettato dell'art.78, prescindendo dalla situazione sul campo e non ricerca eventuali altri agganci alla Costituzione ai fini di una possibile e diversa decisione,

. il precedente Governo ha legiferato rapportando quel dettato - dell'art.78 - sia alla situazione operativa, sia al contenuto dell'art.52 e nella presunzione che l'applicazione del CPMG costituisca un più idoneo strumento di difesa dei nostri militari, **e non già, come si è scritto, per vincolarli a disciplina più rigida.**

Il servizio reso in guarnigione o, comunque, in Patria in una cornice di pace sociale è terribilmente diverso da quello prestato in teatri operativi per rafforzamento o imposizione della pace. **Posso** anche ritenere che l'applicazione del CPMG in quest'ultimo caso sia eccessiva, ma **devo** ritenere che l'applicazione del CPMP è visibilmente inadeguata.

Va notato, poi, che queste "missioni militari di pace" sono sempre condotte in ambiti internazionali e che pertanto vi dovrebbero valere le cosiddette "regole di ingaggio" decise da un organismo mondiale - U.N. -: regole, naturalmente, non in contrasto con le leggi nazionali.

Queste regole di ingaggio, o eventuali altri strumenti giuridici ad hoc, dovendo tenere conto della cruda situazione operativa e delle credibili minacce di organizzazioni terroristiche - comparabili a vere dichiarazioni di guerra - pur rifiutando, come eccessiva, l'applicazione del CPMG, non potranno certo gestire una situazione di tale rischio con le sole previsioni del CPMP

mercoledì 18 ottobre 2006

Goffredo PINZUTI

